

LEGGE PROVINCIALE 28 maggio 2018, n. 6

Modificazioni della legge provinciale sui giovani 2007, della legge provinciale sul benessere familiare 2011, della legge provinciale 28 maggio 2009, n. 7 (Istituzione del consiglio provinciale dei giovani), e della legge provinciale 28 maggio 2009, n. 6 (Norme per la promozione e la regolazione dei soggiorni socio-educativi e modificazione dell'articolo 41 della legge provinciale 28 marzo 2009, n. 2, relativo al commercio)

(b.u. 31 maggio 2018, n. 22, suppl. n. 3)

Capo I

Modificazioni della legge provinciale 14 febbraio 2007, n. 5 (legge provinciale sui giovani 2007)

Art. 1 - Art. 27
omissis

NOTE AL TESTO

Articoli modificativi del titolo e degli articoli 2, 3, 6, 13, 14, 16, 18, 19, 23, introduttivi degli articoli 6 bis, 6 ter, 6 quater, 7 bis, 8 bis, del capo I bis e degli articoli 15 bis, 15 ter, 15 quater, sostitutivi degli articoli 8, 11, 17, 20, 21, 21 bis, 22 e abrogativi dell'art. 10 della legge provinciale sui giovani 2007; il testo delle modificazioni in parola, quindi, è riportato in quest'ultima legge.

Capo II

Modificazioni della legge provinciale 2 marzo 2011, n. 1 (legge provinciale sul benessere familiare 2011)

Art. 28 - Art. 32
omissis

NOTE AL TESTO

Articoli modificativi degli articoli 2, 10, 15, 15 bis e 16 della legge provinciale sul benessere familiare 2011; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultima legge.

Capo III

Modificazioni della legge provinciale 28 maggio 2009, n. 7 (Istituzione del consiglio provinciale dei giovani)

Art. 33 - Art. 34
omissis

NOTE AL TESTO

Articoli modificativi dell'art. 2 e sostitutivi dell'art. 3 della l.p. 28 maggio 2009, n. 7; il testo delle modificazioni in parola, quindi, è riportato in quest'ultima legge.

Capo IV

Modificazione della legge provinciale 28 maggio 2009, n. 6 (Norme per la promozione e la regolazione dei soggiorni socio-educativi e modificazione dell'articolo 41 della legge provinciale 28 marzo 2009, n. 2, relativo al commercio)

Art. 35
omissis

NOTE AL TESTO

Articolo modificativo dell'art. 3 della l.p. 28 maggio 2009, n. 6; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultimo articolo.

Capo V *Disposizioni finali*

Art. 36
omissis

NOTE AL TESTO

Articolo abrogativo degli articoli 14 e 15 del d.p.p. 3 aprile 2008, n. 10-117/Leg.

Art. 37 *Disposizioni transitorie*

1. Fino all'approvazione da parte della Giunta provinciale dei criteri e delle modalità di approvazione e di finanziamento dei piani ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettere b) e c), della legge provinciale sui giovani 2007, come modificato dall'articolo 4 della presente legge, si applicano i criteri e le modalità di attuazione già approvati alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. L'articolo 6 bis della legge provinciale sui giovani 2007, inserito dall'articolo 5 della presente legge, si applica decorsi sei mesi dall'adozione della deliberazione della Giunta provinciale prevista dal medesimo articolo 6 bis.

3. L'osservatorio permanente sulla condizione dell'infanzia e dei giovani istituito ai sensi dell'articolo 11 della legge provinciale sui giovani 2007, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge, rimane in carica fino alla scadenza della legislatura provinciale in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. Gli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Provincia n. 10-117/Leg del 2008 ancorché abrogati dall'articolo 36 della presente legge continuano ad essere applicati fino alla scadenza dell'osservatorio.

4. Gli articoli 2 e 3 della legge provinciale n. 7 del 2009, come modificati dagli articoli 33 e 34 della presente legge, si applicano al consiglio provinciale dei giovani nominato a decorrere dall'inizio della legislatura provinciale successiva alla data di entrata in vigore della presente legge. Fino a questa nomina continua a operare il consiglio provinciale dei giovani già nominato alla data di entrata in vigore della presente legge, nella composizione e con le competenze previste dagli articoli 2 e 3 della legge provinciale n. 7 del 2009, nel testo vigente prima delle modificazioni apportate dalla presente legge.

Art. 38
Disposizioni finanziarie

1. Alle maggiori spese derivanti dall'applicazione degli articoli 8 e 17, stimate nell'importo di euro 198.000 per l'anno 2018 e di euro 296.000 dall'anno 2019, si provvede con l'integrazione dello stanziamento per i medesimi anni della missione 06 (politiche giovanili, sport e tempo libero), programma 02 (giovani), titolo 1 (spese correnti). Alla relativa copertura si provvede mediante riduzione di euro 198.000 per l'anno 2018 e di euro 296.000 per ciascuno degli anni 2019 e 2020 degli accantonamenti sui fondi di riserva previsti dalla missione 20 (fondi e accantonamenti), programma 01 (fondi di riserva), titolo 1 (spese correnti). Per gli anni successivi si provvede con i rispettivi bilanci provinciali.

2. Alle maggiori spese derivanti dall'applicazione degli articoli 18 e 26, stimate nell'importo di euro 2.000 per l'anno 2018 e di euro 4.000 dall'anno 2019, si provvede con l'integrazione dello stanziamento per i medesimi anni della missione 01 (servizi istituzionali, generali e di gestione), programma 11 (altri servizi generali), titolo 1 (spese correnti). Alla relativa copertura si provvede mediante riduzione di euro 2.000 per l'anno 2018 e di euro 4.000 per ciascuno degli anni 2019 e 2020 degli accantonamenti sui fondi di riserva previsti dalla missione 20 (fondi e accantonamenti), programma 01 (fondi di riserva), titolo 1 (spese correnti). Per gli anni successivi si provvede con i rispettivi bilanci provinciali.

3. Dall'applicazione degli articoli 2, 4, 5, 6, 7, 9 e 10 non derivano maggiori spese rispetto a quelle già autorizzate in bilancio nella missione 06 (politiche giovanili, sport e tempo libero), programma 02 (giovani), titolo 1 (spese correnti).

4. Dall'applicazione dell'articolo 25 non derivano maggiori spese rispetto a quelle già autorizzate in bilancio nella missione 12 (diritti sociali, politiche sociali e famiglia), programma 08 (cooperazione e associazionismo), titolo 1 (spese correnti).

5. Dall'applicazione dell'articolo 34 non derivano maggiori spese rispetto a quelle già autorizzate in bilancio nella missione 04 (istruzione e diritto allo studio), programma 02 (altri ordini di istruzione non universitaria), titolo 1 (spese correnti).

6. Dall'applicazione degli altri articoli di questa legge non derivano spese a carico del bilancio provinciale.

7. La Giunta provinciale è autorizzata ad apportare al bilancio le variazioni conseguenti a questa legge, ai sensi dell'articolo 27, comma 1, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (legge provinciale di contabilità 1979).